

Disegno di legge recante “Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)”

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Il disegno di legge è diretto a chiarire con maggiore precisione l’indicazione dei vincoli e delle prescrizioni cui sono astretti gli enti competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale n.11/1996, per la realizzazione degli interventi di forestazione.

In dettaglio, il disegno di legge si compone di sei articoli.

L’articolo 1 reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a precisare, al comma 1, che gli enti competenti predispongono i progetti esecutivi in conformità al Documento esecutivo di programmazione forestale della Regione, previsto dall’articolo 5ter della legge regionale n. 11/1996 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili dallo stesso individuate e, al comma 2, che gli stessi enti assicurano l’applicazione della disciplina contrattuale in materia, con particolare riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 7bis del DL n.120/2021.

L’articolo 2 non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dei bilanci degli enti competenti in quanto al fine di contemperare le esigenze di turn-over del personale con il contenimento dei costi prevede che la spesa relativa non deve essere, comunque, superiore a quella corrispondente al 31 dicembre 2023. La Regione, a fronte dei fabbisogni di intervento e in linea con l’orizzonte temporale triennale del Documento Esecutivo di Programmazione Forestale, ha già programmato le risorse al fine di assicurare la copertura finanziaria agli interventi ivi previsti.

L’articolo 3 non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dei bilanci degli enti competenti, in quanto è volta a precisare che le nuove assunzioni sono possibili all’esito di procedure selettive e, in ogni caso, nei limiti delle risorse disponibili.

L’articolo 4 disciplina il Tavolo di partenariato regionale prevedendo che la partecipazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati e non comporta nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 6 concerne l’entrata in vigore della legge.